

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2005919**
Data: **24/09/2019**

Oggetto: **decreto crescita: riproposto per il 2019 il super ammortamento al 30%**
Allegati: **no**

**DECRETO CRESCITA:
RIPROPOSTO PER IL 2019 IL SUPER AMMORTAMENTO AL 30%**

Gentile Associato,

con la presente desideriamo informarLa che l'**art. 1 del DL 34/2019** (c.d. DL "crescita") **reintroduce la possibilità di beneficiare dei super-ammortamenti, con maggiorazione in misura pari al 30%** (come per il 2018), **per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni** che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi: i) **dall'1.4.2019 al 31.12.2019**; ii) comunque **entro il termine "lungo" del 30.6.2020**, a condizione che entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Conseguentemente, **sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti effettuati dall'1.1.2019 al 31.3.2019**. L'art. 1 del DL 34/2019 dispone l'esclusione dall'agevolazione dei veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 co. 1 del TUIR, pertanto, analogamente alla precedente versione dell'agevolazione ex L. 205/2017, **sono esclusi dall'agevolazione: i) i veicoli a deducibilità limitata di cui alle lett. b) e b-bis) dell'art. 164 co. 1 del TUIR; ii) veicoli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e quelli adibiti a uso pubblico di cui alla lett. a) del citato comma 1**. L'agevolazione continua, invece, **a spettare per i mezzi di trasporto diversi** da quelli contemplati nel co. 1 dell'art. 164 del TUIR e previsti dall'art. 54 co. 1 del DLgs. 285/92 (Codice della strada), **quali autobus e autocarri** (cfr. risposte Min. Economia e delle finanze 22.2.2018). La principale novità della nuova versione del super-ammortamento 2019 **riguarda l'introduzione di un limite agli investimenti agevolabili**. Viene, infatti, disposto che **la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro**.

Premessa

L'**art. 1 del DL 34/2019** (c.d. DL "crescita") **reintroduce la possibilità di beneficiare dei super-ammortamenti, con maggiorazione in misura pari al 30%** (come per il 2018), **per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni** che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi:

- **dall'1.4.2019 al 31.12.2019**;
- comunque **entro il termine "lungo" del 30.6.2020**, a condizione che **entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore** e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Osserva

Conseguentemente, sono esclusi dall'agevolazione **gli investimenti effettuati dall'1.1.2019 al 31.3.2019.**

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei super-ammortamenti:

- ➔ **i soggetti titolari di reddito d'impresa**, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale o dal settore economico in cui operano;
- ➔ **gli esercenti arti e professioni**, anche se svolgono l'attività in forma associata.

Osserva

Possono fruire dell'agevolazione **anche i contribuenti in "regime di vantaggio"** ex art. 27 del DL 98/2011, nonché le imprese minori di cui all'art. 66 del TUIR.

Sono, invece, esclusi i soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui alla L. 190/2014, nonché **le imprese marittime in regime di Tonnage tax** (art. 155 del TUIR).

Investimenti agevolabili

L'art. 1 del DL 34/2019 dispone l'esclusione dei veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 co. 1 del TUIR. Pertanto, analogamente alla precedente versione dell'agevolazione ex L.205/2017, **sono esclusi dall'agevolazione:**

- ➔ **i veicoli a deducibilità limitata** di cui alle lett. b) e b-bis) dell'art. 164 co. 1 del TUIR;
- ➔ **i veicoli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e quelli adibiti a uso pubblico** di cui alla lett. a) del citato comma 1.

Osserva

L'agevolazione continua, invece, a **spettare per i mezzi di trasporto diversi da quelli contemplati nel co. 1 dell'art. 164 del TUIR** e previsti dall'art. 54 co. 1 del DLgs. 285/92 (Codice della strada), **quali autobus e autocarri** (cfr. risposte Min. Economia e delle finanze 22.2.2018).

Sempre con riferimento all'ambito oggettivo, posto che il DL 34/2019 prevede espressamente che restino ferme le disposizioni di cui all'art. 1 co. 93 della L. 208/2015, **restano quindi esclusi dai super-ammortamenti:**

- ➔ **i beni materiali strumentali** per i quali il DM 31.12.88 stabilisce **coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;**

Secondo la risoluzione Agenzia delle Entrate 14.9.2016 n. 74/E, **anche per i beni materiali strumentali utilizzati per l'esercizio di alcune attività** regolate e per i beni gratuitamente devolvibili **occorre fare riferimento ai coefficienti tabellari di cui al DM 31.12.88** e non a quelli effettivamente adottati dall'impresa risultanti dall'applicazione degli artt. 102-bis e 104 del TUIR.

→ gli acquisti di fabbricati e di costruzioni;

→ i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015.

Gruppo V – Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 – Imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture
Gruppo XVII – Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b – Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane) Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione e dai giacimenti gassosi acquiferi Condotte di derivazione e allacciamento
Gruppo XVII – Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 4/b – Stabilimenti termali, idrotermali	Condutture
Gruppo XVIII – Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 1, 2 e 3 – Trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)
Gruppo XVIII – Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 4 e 5 – Ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)



La **principale novità** della nuova versione del super-ammortamento 2019 **riguarda l'introduzione di un limite agli investimenti agevolabili**. Viene, infatti, disposto che **la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro**.

Ai fini del calcolo del limite degli investimenti ammissibili:

- ➔ **devono essere compresi soltanto quelli effettuati nel suddetto periodo agevolato**, vale a dire quelli effettuati dallo scorso 1.4.2019 al 31.12.2019 o nel termine "lungo" del 30.6.2020 in presenza delle condizioni richieste;
- ➔ **non dovrebbero rilevare gli investimenti oggetto della precedente versione del super-ammortamento di cui alla L. 205/2017**, ancorché effettuati nel periodo 1.1.2019 - 30.6.2019 (c.d. termine "lungo").

Momento di effettuazione dell'investimento

Come detto in premessa, il decreto crescita ha disposto che **la disciplina del super ammortamento** – nella misura del 30% - trovi applicazione esclusivamente con riguardo agli **investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dall'1.4.2019 al 31.12.2019**, oppure sino al 30.6.2020, a condizione **che entro il 31.12.2019**:

- ➔ **il relativo ordine risulti accettato** dal venditore.
- ➔ **sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20%** del costo di acquisizione.

Per individuare l'esatto momento di effettuazione dell'investimento, ai fini della spettanza della predetta maggiorazione, **l'imputazione degli investimenti deve rispettare le regole generali della competenza** previste dall'art. 109, co. 1 e 2, del TUIR (anche per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata) **in virtù del quale**:

- ✓ **le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione**, ovvero se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà (C.M. 23/E/2016);
- ✓ per le acquisizioni di **beni con contratti di leasing**, il momento di effettuazione dell'investimento coincide con la **data in cui viene consegnato il bene**, ovvero quando entra nella disponibilità del locatario: nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini della fruizione dell'agevolazione di cui trattasi, diventa rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario (C.M. 4/E/2017);
- ✓ **per i beni realizzati in economia**, ai fini della determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato (es. costi di progettazione dell'investimento, materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, mano d'opera diretta, ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene ecc.) avuto riguardo ai criteri di competenza in precedenza indicati;
- ✓ **gli investimenti mediante appalto**, rileva la data di ultimazione della prestazione oppure la data di accettazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) da parte del committente.

Studi di settore e ISA

Per effetto del richiamo all'art. 1 co. 97 della L. 208/2015, **le disposizioni sui super-ammortamenti non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore.**

Osserva

La medesima disposizione dovrebbe trovare applicazione con riferimento agli **indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**, in base al disposto di cui all'art. 9-bis co. 18 del DL 50/2017 convertito.

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO.**

Studio Lerro - Bondavalli